



COMUNE di SAMASSI

Verbale n. 3/BC del 30/12/2020

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2019

L'organo di revisione nelle giornate del 29 e 30 dicembre 2020, ha esaminato lo schema di bilancio consolidato 2019, composto da Stato patrimoniale consolidato, Conto Economico consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato,

VISTI

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis);
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*";
- l'art. 110 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed, in particolare, il principio n. **12** "*Controlli sul bilancio consolidato*",

PRESENTA

il seguente parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 77 del **28/12/2020** relativa al bilancio consolidato 2019 e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di SAMASSI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sardara, li 30/12/2020

L'organo di revisione

Firmato CADDEO Dott. Roberto 30/12/2020

Il sottoscritto **Caddeo** Dott. Roberto nella sua qualità di revisore unico dei conti nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. **22** del **24/04/2018**,

Premesso

- che con deliberazione consiliare n. **41** del **07/09/2020** è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;
- che questo Organo con relazione approvata con verbale n. **3/CONS** del **31/08/2020** ha espresso parere favorevole al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019,

Visto

- la deliberazione di Giunta Comunale n. **137** del **23/12/2020** di approvazione dello schema di bilancio consolidato 2019;
- la proposta di deliberazione consiliare n. **77** del **28/12/2020** e lo schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2019 completo di:
 - Conto Economico;
 - Stato Patrimoniale;
 - Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa,

Dato atto che

- la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente *“per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”*;
- gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale documento in quanto esclusi definitivamente dall'obbligo come previsto dal comma 831 della legge n. 145/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. **120** del **09/12/2020**, l'ente ha approvato l'elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l'elenco dei soggetti componenti il GAP (*indicati anche nel DUP*) compresi nel bilancio consolidato;
- nell'applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell'area di consolidamento il Comune di SAMASSI ha provveduto ad individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lettera a) del punto 3.1 del principio 4/4;
- sulla base dei dati esposti nel Conto Economico (*totale Ricavi caratteristici*) e nello Stato Patrimoniale 2019 (*totale attivo e totale patrimonio netto*) del Comune di SAMASSI, si è provveduto ad individuare la cosiddetta **“soglia di rilevanza”** da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento (*in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti*);
- le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

Anno 2019	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di SAMASSI	28.820.080,71	6.104.780,20	6.310.986,88
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)	864.602,42	183.143,41	189.329,61

- sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale dell'ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte del Comune e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune e le società in house;
- la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi *(ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento)*. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali il Comune, direttamente o indirettamente, disponga di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata);
- non sono presenti organismi strumentali del Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- non sono presenti enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'articolo 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011;
- sono presenti enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'articolo 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011 (*Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – EGAS e Consorzio CISA*);
- con riferimento agli enti strumentali, si segnala che la Commissione ARCONET nella seduta del 17/07/2019 ha ribadito che le Unioni di Comuni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, sono enti locali, e come tali, sono tenuti agli obblighi previsti dall'armonizzazione contabile, mentre non possono considerarsi enti strumentali, ai sensi dell'articolo 11-ter del D.lgs, n. 118/2011. Pertanto, le Unione di Comuni devono redigere il bilancio consolidato con riferimento alle proprie eventuali partecipazioni, ma non devono essere incluse nel bilancio consolidato dei rispettivi Comuni (*è stata inclusa nel GAP e nel perimetro di consolidamento la partecipazione detenuta dall'ente nell'Unione dei Comuni denominata "Terre del Campidano"*);
- non sono presenti società controllate del Comune, ai sensi dell'articolo 11 quater del D.Lgs. n. 118/2011;
- sono presenti società partecipate del Comune a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 (*CISA Service S.r.l. in liquidazione*);
- non sono presenti altre società partecipate ai sensi dell'articolo 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011;
- le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (*Allegato 4/4 al D.Lgs.n.118/2011*), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i seguenti:

Denominazione	Codice Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio	% partecipazione	Motivo di esclusione dal GAP
---------------	-------------------------	-----------	--------------------------------	------------------	--	------------------	---------------------------------

					pubblico		
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	02865400929	Ente strumentale partecipato	Diretta	NO	NO	0,26%	NESSUNO
Consorzio CISA	91005820922/ 02413680923	Ente strumentale partecipato	Diretta	NO	NO	13,61%	NESSUNO
CISA Service s.r.l. in liquidazione	02780500928	Società partecipata	Diretta/Indiretta	SI	SI	diretta 5,45% - indiretta 10,89% - totale 16,34%	NESSUNO
Unione dei Comuni Terre del Campidano		Ente locale	Diretta	NO	NO		NESSUNO
Società consortile VILLASANTA a r.l. in liquidazione.		Società partecipata	Diretta	NO	NO	8,33%	NESSUNO

- le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio consolidato, sono i seguenti:

Denominazione	Codice Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS	02865400929	Ente strumentale partecipato	Diretta	NO	NO	0,26%	NESSUNO
Consorzio CISA	91005820922/ 02413680923	Ente strumentale partecipato	Diretta	NO	NO	13,61%	NESSUNO
CISA Service s.r.l. in liquidazione	02780500928	Società partecipata	Diretta/Indiretta	SI	SI	diretta 5,45% - indiretta 10,89% - totale 16,34%	MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER IL CONSOLIDAMENTO
Società consortile VILLASANTA a r.l. in liquidazione		Società partecipata	Diretta	NO	NO	8,333%	quota di partecipazione - 8,333% - inferiore al 20% necessaria per essere considerata società partecipata

- l'ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l'inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
- l'organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti il bilancio

consolidato dell'ente e rimanda per i dati contabili, a quanto indicato nella relazione sulla gestione che include anche la Nota Integrativa, predisposta dalla Responsabile dell'Area Finanza, Tributi e Personale,

Visti

- la normativa relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (*di seguito il principio 4/4*) e il principio OIC n. 17 emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità;
- la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "*Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011*";
- le direttive di cui al punto 2.1 secondo la valutazione del Revisore Unico sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili,

Appurato che

- l'ente territoriale capogruppo *ha ricevuto dal Consorzio CISA (solo in parte) e da EGAS la documentazione contabile necessaria per l'elaborazione del bilancio consolidato ed in particolare:*
 - le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011;
 - la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011.

Si precisa, invece, che la società CISA Service S.r.l. in liquidazione non avendo approvato i bilanci degli esercizi 2018 e 2019 non ha fornito al Comune di Samassi i dati necessari per l'elaborazione del bilancio consolidato. Per tale motivazione, l'amministrazione Comunale, ha deciso di non inserirla nel perimetro di consolidamento;

- le predette informazioni necessarie sono state riportate nelle Note Integrative elaborate da ogni entità oggetto di consolidamento;
- l'aggregazione dei valori contabili degli organismi compresi nel perimetro di consolidamento è stata operata con il metodo **proporzionale** *che consiste nella sostituzione della partecipazione iscritta nel bilancio dell'ente partecipante con il valore della quota parte di attività e passività della partecipata che essa rappresenta,*

L'organo di revisione evidenzia che

- x non sono venute meno le criticità evidenziate nelle precedenti relazioni al bilancio consolidato per gli esercizi 2017 e 2018, riferite ai rapporti credito/debito tra Consorzio CISA e la sua controllata la società CISA Service Srl posta in liquidazione nel corso dell'anno 2019 per i quali pende un contenzioso nanti il Tribunale di Cagliari di cui il consiglio comunale di Samassi ha preso atto in diverse sedute;
- x il Consorzio CISA alla data di predisposizione della presente relazione non ha provveduto ad elaborare il proprio bilancio consolidato né ha fornito al Comune di Samassi le informazioni necessarie per gestire i rapporti credito/debito con la società CISA Service Srl in liquidazione, che avrebbero dovuto consentire l'elaborazione de scritture extracontabili di pre-alleanza;
- x la società CISA Service S.r.l. non ha ancora approvato i bilanci chiusi al 31/12/2018 e 31/12/2019 con la conseguenza che l'ente capogruppo (Comune di Samassi) nella deliberazione della G.M. sopra richiamata di individuazione del GAP e della determinazione del perimetro di consolidamento, in applicazione del principio contabile del bilancio consolidato n. 4/4 paragrafo 3.1, lettera b) ha dovuto escludere da suddetto perimetro la

citata società per **“Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate”**. E’ pur vero che come sottolinea il principio contabile richiamato che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”. Tuttavia nel caso in questione, dalle informazioni acquisite presso gli uffici comunali (non risultano predisposti pre-consuntivi né risultano bilanci elaborati ai fini dell’approvazione);

- x il Comune di Samassi, pur avendo adottato una scelta, in parte condivisibile ma rispettosa del dettato normativo di cui al principio contabile n. 4/4, ha di fatto sottratto al gruppo e al processo di consolidamento una partecipazione che ex legge viene considerata rilevante in quanto interamente partecipata da enti locali titolare di affidamento diretto;
- x tale situazione, in sostanza, non ha consentito di riflettere nel bilancio consolidato elaborato dagli uffici comunali, i dati patrimoniali, finanziari ed economici della predetta società. Ne consegue, che nonostante, il procedimento di consolidamento, possa considerarsi formalmente corretto e rispettoso del principio contabile n. 4/4, la scelta di non includere nel perimetro di consolidamento i dati della società CISA Service S.r.l. in liquidazione, non consente di garantire l’opportuna significatività al bilancio consolidato predisposto;
- x si sarebbe raggiunto, tuttavia, il medesimo risultato anche nell’ipotesi in cui la società in questione fosse stata inserita nel perimetro di consolidamento, in quanto la mancanza dei dati contabili non avrebbe consentito al Comune di Samassi di procedere al consolidamento dei bilanci della società CISA Service S.r.l. in liquidazione in modo tale da ottenere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo,

tutte queste criticità non consentono, ancora una volta, al presente organo di revisione di esprimere un parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio consolidato.

Tutto quanto sopra premesso

l’organo di revisione verifica e prende atto che:

- ✓ il bilancio consolidato 2019 del Comune di Samassi **è stato** redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa **contiene** le informazioni richieste dalla legge;
- ✓ l’ente **ha correttamente** (nel significato sopra attribuito) determinato il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune e l’area di consolidamento;
- ✓ la procedura di consolidamento **risulta complessivamente** conforme al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- ✓ il bilancio consolidato 2019 del Comune di Samassi (SU), tuttavia, non **rappresenta**, in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica;
- ✓ la relazione sulla gestione consolidata **contiene** la nota integrativa e risulta essere congruente con il Bilancio Consolidato;

- ✓ anche la Responsabile dell'Area Finanza, Tributi e Personale ha espresso parere sfavorevole in occasione della presentazione alla Giunta Comunale dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019

Conclusioni

l'organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d)-bis) del D.Lgs. n. 267/2000,

Esprime

giudizio non favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2019 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di SAMASSI (SU).

Si invita l'organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza.

Sardara, 30/12/2020

L'organo di revisione

CADDEO Dott. Roberto 30/12/2020